



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

## PRESIDENZA

N. DI PROT. ..... 3814 ..... ROMA, LI ..... 10 MAR 2020 .....  
 RISPOSTA A NOTA DEL ..... N. .... ALL. N. ....

Oggetto: D.L. 8 marzo 2020, n. 11

Al Sig. Presidente della sezione Gip  
 Ai Sigg. Presidenti delle sezioni penali  
 Ai Sigg. Magistrati delle sezioni penali  
 LORO SEDI

Al Sig. Dirigente Amministrativo

E p.c.

Al Sig. Presidente  
 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Al Sig. Presidente  
 della Camera penale

ROMA

Come a tutti noto, il decreto legge in oggetto, agli artt. 1 e 2, ha dettato regole volte a contenere gli effetti negativi determinati sullo svolgimento dell'attività giudiziaria dalla emergenza epidemiologica da COVID – 19.

Impregiudicate le misure organizzative che, ai sensi del comma 1 del citato art. 2, dovranno essere adottate dai capi degli uffici a decorrere dal 23 marzo p.v., il predetto decreto legge, quanto ai procedimenti penali, detta norme che dovranno automaticamente applicarsi nel periodo ricompreso tra la data della sua entrata in vigore ed il prossimo 22 marzo. Ne consegue che la fonte legislativa da cui discendono quelle norme esonera i capi degli uffici dal dettare regole di trattazione dei processi già fissati nel predetto arco di tempo, spettando a ciascun giudice il compito di dare concreta attuazione alle disposizioni che il legislatore, per contrastare la diffusione del contagio da COVID – 19, ha inteso adottare.

Al fine di uniformare alcune modalità di attuazione di quelle disposizioni e di fornirne una larga diffusione a tutti i soggetti a vario titolo interessati, ritengo, peraltro, utile raccomandare l'applicazione, per il periodo 9 – 22 marzo, di alcune buone prassi che, già positivamente sperimentate nella giornata di ieri, hanno comportato:

- il rinvio dei procedimenti penali diversi da quelli previsti dalla lettera g) del comma 2 dell'art. 2 con provvedimento da adottarsi fuori udienza;
- l'apposizione sulle porte delle aule di udienza di un apposito cartello contenente l'avviso del differimento dei processi ad altra data da comunicarsi mediante notifica agli interessati di un separato provvedimento;
- la revoca degli ordini di traduzione degli imputati che, sottoposti a misure cautelari o di sicurezza, non abbiano fatto espressa richiesta di celebrazione del procedimento.

Permanendo il periodo di sospensione delle udienze fino al prossimo 22 marzo, raccomando, inoltre, ai Presidenti dei collegi ed ai Giudici monocratici di segnalare, tempestivamente, ai PP.MM., ai GOP ed ai trascrittori la necessità di una loro presenza per assicurare la celebrazione delle udienze che, in base alla normativa richiamata, sono programmate per lo svolgimento di processi a trattazione obbligatoria.

Segnalo, infine, che allo scopo di dare la massima attuazione al disposto regime di rinvio delle udienze e di ridurre al minimo l'afflusso di persone nelle aule e negli uffici del Tribunale, ho raccolto la disponibilità dei rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Penale non solo a dare la più ampia diffusione alle buone prassi sopra richiamate, ma a limitare l'accesso dei difensori nelle cancellerie della sezione GIP/GUP e delle sezioni dibattimentali. Secondo le intese raggiunte, il Consiglio dell'Ordine e la Camera Penale raccomanderanno agli Avvocati di effettuare il deposito delle sole richieste di atti urgenti e di avvalersi, per il deposito delle impugnazioni, del servizio postale.

Consapevole dello sforzo organizzativo al quale tutti siamo chiamati in questa difficile contingenza, sarà mia cura dare ascolto e diffondere tutte le buone prassi che, anche nei prossimi giorni, mi verranno suggerite per la migliore attuazione del regime dettato dai richiamati articoli del decreto legge in oggetto.

*Il Presidente f.f. del Tribunale Ordinario*

*(Bruno Azzolini)*

